



# COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

<p><b>DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> <b>N. 25 DEL 30-03-2016</b></p>	<p><b>PARERE TECNICO</b></p> <p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:</p> <p><b>Favorevole</b></p> <p><b>30-03-2016</b></p> <p><b>Firma</b> <b>MINNI STEFANO</b></p> <hr/>
<p><b>OGGETTO:</b> MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA "IMPOSTA COMUNALE UNICA". IUC.</p>	<p><b>PARERE CONTABILE</b></p> <p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:</p> <p><b>Favorevole</b></p> <p><b>30-03-2016</b></p> <p><b>Firma</b> <b>MINNI STEFANO</b></p> <hr/>
<p>L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di marzo, presso la Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Ferzoco Vincenzo</p> <p>Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Zotti Michele.</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO <b>Ferzoco Vincenzo</b></p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE <b>Zotti Michele</b></p> <hr/>	

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

NELLO svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio Comunale (artt. 42, 169, comma 1, 174, comma 1 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni), come da decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2016;

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (**IUC**) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC** (*Imposta Unica Comunale*) è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (*tassa sui rifiuti*)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**RICHIAMATO** il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC)" approvato con Delibera C.C. n. 27 del 16/07/2014 e successivamente integrato con Delibera C.C. n. 38 del 27/10/2014;

**VISTA** la Legge 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

**CONSIDERATO** che le modifiche intervenute sono riferite a:

- MODIFICA degli articoli 13, 18, 19, 20 e 21 del sopra richiamato e vigente REGOLAMENTO per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC) con adeguamento alle novità introdotte dai commi 10 e 14, dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

**RITENUTO** opportuno riportare di seguito le modifiche operate agli articoli 13, 18, 19, 20 e 21 del vigente REGOLAMENTO per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC):

- **Abrogazione del 4° comma dell'art.13;**
- Modificazione dell'art.18 come segue: ***Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti Ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.***;

- **Abrogazione dell'art. 19;**
- Integrazione, come segue, all'art. 20/comma 6: ***“Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 70 per cento.”;***
- Integrazione, come segue, all'art. 21/comma 3: ***“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”;***

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare le suddette MODIFICHE al vigente Regolamento IUC, che viene allegato sub **“A”** alla presente deliberazione con le modificazioni apportate;

**VISTI:**

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** il Decreto ministero dell'interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale si differiva ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 per i Comuni;

**VISTO** il bilancio di previsione 2015/2017 approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 22/04/2015 esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2015 con la quale si approvava il Rendiconto della gestione esercizio 2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare il suo art. 163;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**ACQUISITI** i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29/03/2016;

**VISTO** il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000;

## **DELIBERA**

per quanto motivato in premessa:

1. di adottare le seguenti **MODIFICHE** al vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC)":

- **Abrogazione del 4° comma dell'art.13;**
- Modificazione dell'art.18 come segue: ***Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti Ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.***;
- **Abrogazione dell'art. 19;**
- Integrazione, come segue, all'art. 20/comma 6: ***"Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 70 per cento."***;
- Integrazione, come segue, all'art. 21/comma 3: ***"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello***

***stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.***”;

2. di aggiornare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato sub “A” al presente atto deliberativo, alla luce delle modifiche sopra descritte ed introdotte,
3. di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2016;**
4. di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte sono compatibili con gli stanziamenti già previsti nel Bilancio di previsione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

# Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

## **CAPITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE "IUC" (IMPOSTA UNICA COMUNALE)**

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
- Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
- Art. 4 DICHIARAZIONI
- Art. 5 MODALITA' DI VERSAMENTO
- Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
- Art. 8 RISCOSSIONE
- Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 10-*bis* RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **CAPITOLO 2 REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)**

- Art. 12 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 13 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Art. 14 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 15 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

## **CAPITOLO 3 REGOLAMENTO COMPONENTE "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI DIVISIBILI)**

- Art. 17 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 18 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- Art. 19 ESCLUSIONI
- Art. 20 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 21 BASE IMPONIBILE
- Art. 21 *bis* DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- Art. 21 *ter* PERIODICITA' DELLA TASSA
- Art. 22 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Art. 23 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI
- Art. 24 DICHIARAZIONI
- Art. 25 SCADENZE DI VERSAMENTO
- Art. 26 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 27 RISCOSSIONE

## **CAPITOLO 4 REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" (TASSA SUI RIFIUTI)**

- Art. 28 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 29 PRESUPPOSTO
- Art. 30 SOGGETTI PASSIVI
- Art. 31 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 32 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- Art. 33 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Art. 34 TARIFFA DEL TRIBUTO
- Art. 35 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- Art. 36 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Art. 37 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- Art. 38 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
- Art. 39 PIANO FINANZIARIO
- Art. 40 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 41 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 42 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- Art. 43 ZONE NON SERVITE
- Art. 44 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 45 INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO  
RACCOLTA COMUNALE
- Art. 46 RIDUZIONI TARIFFARIE
- Art. 47 ESENZIONI
- Art. 48 TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 49 TRIBUTO PROVINCIALE
- Art. 50 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 51 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 52 IMPORTI MINIMI
- Art. 53 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- Art. 54 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Art. 55 RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 56 NORME TRANSITORIE E FINALI

## **CAPITOLO 5 NORME FINALI**

- Art. 57 ENTRATA IN VIGORE

# Capitolo 1

## Disciplina generale "IUC" (*Imposta Unica Comunale*)

Art. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Bettona in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2

### COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC è composta da:

a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

b. e da una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune

- e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

### DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:

a) le aliquote e detrazioni IMU;

b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati.

c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

### DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la Dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze.

4. Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto



espressamente previsto dall'art. 52 del presente regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6

#### **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge:

**16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.
- Il versamento della **TARI** è fissato in 3 rate, con scadenza all'interno dell'anno di riferimento.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza valida per la prima rata.

Art. 7

#### **COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE**

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8

#### **RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10

#### **ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la

definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6

7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 10-bis

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 11

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

## **CAPITOLO 2**

### **Regolamento componente "IMU" (*Imposta municipale propria*)**

Art. 12

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **IMU** (*Imposta municipale propria*) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 13

#### **ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato**, a condizione che non risultino locate.
3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
4. **L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. COMMA ABROGATO.**

Art. 14

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l'anno 2013.
3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l'imposta per un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
5. I valori delle aree fabbricabili di cui al comma 2, si intendono applicabili per gli anni successivi se non modificati.

Art. 15

#### **IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'Imu non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulti inferiore a 12,00 euro.

Art. 16

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria.

## **Capitolo 3**

### **Regolamento componente "TASI" (*Tributo sui servizi indivisibili*)**

Art. 17

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (*Tributo sui servizi indivisibili*) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 18

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

***Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti Ai sensi dell'imposta***

*municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

Art. 19

#### **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli. **ARTICOLO ABROGATO.**

Art. 20

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 18. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

10

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5. L'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 22.

La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

6. ***Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 70 per cento.***

Art. 21

#### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:

- per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

***3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.***

Art. 21 bis

#### **DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini TASI si applica quanto già previsto all'art. 14 del presente regolamento.

Art. 21 ter

#### **PERIODICITA' DELLA TASSA**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA

protratto il possesso o la detenzione.

2. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

Art. 22

#### **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

Art. 23

#### **DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 24

#### **DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione TASI si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 25

#### **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.

Art. 26

#### **SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 27

#### **RISCOSSIONE**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

## **Capitolo 4**

### **Regolamento componente "TARI" (*Tassa sui rifiuti*)**

Art. 28

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente **TARI** (*Tassa sui rifiuti*) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 29

### **PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 30

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 31

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 32

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:  
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio:

#### *Utenze domestiche*

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

#### *Utenze non domestiche*

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 34 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 33

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

#### **categoria di attività % di abbattimento della superficie**

Parrucchiere, estetista 20%

Falegname 40%

Autofficina, elettrauto 50%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 34

### **TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 35

### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita:

dalla **superficie calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 36

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L.

Art. 37

**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

Art. 38

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le **utenze domestiche** e per quelle **non domestiche**, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

14. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (**quota fissa**), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (**quota variabile**).

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 39

**PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 40

**CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA



1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 41

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 52, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1 (uno).

Art. 42

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa il bimestre successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nei termini indicati.

Art. 43

#### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è *ridotto* in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA

zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.  
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 49 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 44

#### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è *ridotto* in misura dell'*80%*.

Art. 45

#### **INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE**

1. Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria "domestica", che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino a concorrenza della stessa.
2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal ruolo TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l'incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta.
5. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD", da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.
6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.
7. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.
8. Non è previsto il cumulo delle pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

Art. 46

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi della lettera *d*) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

**1.a)** abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - **riduzione del 30%**

1. b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 30%

3. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 47

#### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:

- a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.
- b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

Art. 48

## **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 49

## **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 50

## **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
  2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
  3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
  4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale.
  2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
  3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **3 rate** o in unica soluzione alle scadenze stabilite dal Comune.
- Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA

superiore o inferiore.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 51

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 10-bis del presente regolamento.

Art. 52

### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00.

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui sopra.

Art. 53

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dai contribuenti, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici) :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 54

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto

COMMISSARIO PREFETTIZIO GIUNTA n.25 del 30-03-2016 COMUNE DI BETTONA

dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 55

#### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento all'eventuale avviso di accertamento d'ufficio emesso dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 56

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 28 febbraio 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 42 del presente regolamento.

## **Capitolo 5**

### **Norme finali**

Art. 57

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014. DELIBERA C.C. n. 27 del 16/07/2014.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 06-04-2016

Il Responsabile Servizio  
MINNI STEFANO

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 30-03-2016

Il Responsabile Servizio  
MINNI STEFANO